

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3289

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE CATALDO, BONINO, AGLIETTA, AJELLO, BOATO,  
CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, FACCIO, MELEGA,  
MELLINI, PINTO, RIPPA, ROCCELLA, SCIASCIA,  
TEODORI, TESSARI ALESSANDRO**

*Presentata il 29 marzo 1982*

Modifiche all'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103,  
concernente nuove norme in materia di diffusione radiofonica  
e televisiva

COLLEGHI DEPUTATI! — La legge del 5 aprile 1938, n. 246, in materia di disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni, espressamente prevede la possibilità, per chi per qualsiasi ragione, non possa o non intenda ulteriormente usufruire delle trasmissioni di Stato, di disdire il proprio abbonamento e non pagare più il canone radio-televisivo.

La citata legge risale ad un'epoca in cui la televisione non era ancora presente nel nostro paese, e non era neppure immaginabile la futura esistenza di emittenti private.

Gli unici programmi radio erano quelli offerti dalla concessionaria ed appariva

quindi legittimo che chi non potesse o non volesse pagare più il canone, subisse il sigillo dell'apparecchio, rinchiuso in un sacco di juta. Oggi dobbiamo confrontarci con una realtà profondamente diversa, che la legge del 1938 non prevede, né poteva prevedere.

Questa nuova situazione può essere riassunta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 225 del 10 luglio 1974, che ha dichiarato la « libertà d'antenna », nella affermazione costituzionale della libera manifestazione del pensiero. Di conseguenza, impedire la visione o l'ascolto delle emittenti private comporta la violazione di un diritto fondamentale, solennemente sancito

to dalla Costituzione attraverso gli articoli 21 e 22.

Appare doveroso, pertanto, aggiornare la normativa in materia di diffusione radiofonica e televisiva.

Va, infatti, « scomposto » il cosiddetto canone di abbonamento nel corrispettivo dovuto per il servizio reso dalla concessionaria RAI e nell'importo della tassa di concessione governativa.

È evidente che, in relazione alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive « private », dovrebbe necessariamente cadere la prima delle due voci, di cui si compone il canone: il corrispettivo per i servizi RAI. In altri termini, l'utente che non possa o non intenda usufruire delle trasmissioni della concessionaria, mentre voglia conservare l'ascolto e la visione delle emittenti cosiddette private, può farlo

attraverso il pagamento della sola tassa governativa. In questi casi, la RAI potrà, attraverso idonei espedienti tecnici, rendere l'apparecchio utilizzabile solo parzialmente, negando la visione e l'ascolto dei soli canali radiotelevisivi « pubblici ».

In nessun caso possono trovare legittimazione provvedimenti che impongono il silenzio totale dell'apparecchio. Verrebbe infatti da un lato compressa la libertà di espressione e trasmissione (articolo 21 della Costituzione) delle emittenti private, dall'altro il diritto all'informazione dei telespettatori (desumibile anche dagli articoli 2 e 3 della Costituzione) che non intendono ricevere i canali RAI.

Sulla base delle suesposte considerazioni, riteniamo di proporre all'approvazione del Parlamento la presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Il secondo comma dell'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103, recante « Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva » è sostituito dai seguenti:

« I detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni sonore o televisive che non intendono ricevere i programmi diffusi dalla concessionaria del servizio pubblico, nonché i detentori di apparecchi atti o adattabili alla sola ricezione di trasmissioni sonore o televisive via filo o via cavo, sono tenuti al pagamento della sola tassa di concessione governativa di cui al n. 125 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

Ai fini di cui al precedente comma si applica la disposizione prevista dal quarto comma dell'articolo 12 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito in legge dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 ».